



# COMUNE DI QUALIANO

Provincia di Napoli

**COPIA**

## Delibera del Commissario ad Acta

n.° 1  del 25 06/2015	OGGETTO: Sentenza n.4291/2014 del TAR Campania Sez.IV, nel Giudizio tra il Comune di Qualiano e Felice Monaco, Domenico Monaco, Margherita Monaco, Elvira Monaco ed Immacolata Monaco.
-----------------------------	--

Addì 25 giugno 2015, presso il Comune di Qualiano, Ufficio del Segretario Generale dott. Alessandro Tafuri;

### IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Annalisa Lapegna, nominata con provvedimento n.155816 dell'11 novembre 2014 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, assistita dal dott. Alessandro Tafuri, Segretario Generale del Comune di Qualiano, ha adottato con i poteri del Consiglio Comunale, il presente atto deliberativo in funzione sostitutiva dell'inadempiente Amministrazione,

**IL COMMISSARIO AD ACTA****PREMESSO CHE**

- I Sigg. Felice Monaco, Domenico Monaco, Margherita Monaco, Elvira Monaco ed Immacolata Monaco sono creditori del Comune di Qualiano, di **Euro 1.333.639,45** oltre interessi legali e spese di giudizio;
- Con Sentenza n. 4291/2014 il TAR Campania Sez. IV, definitivamente pronunciandosi sul ricorso con cui i ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli, V Sezione Civile n. 4179 del 13.04.2006, confermata dalla sentenza n. 1417/2010 del 31.03.2010 della Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile, ha disposto che il Comune di Qualiano dia esecuzione integrale al giudicato, provvedendo al relativo pagamento nel termine di 60 giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della propria decisione, disponendo, altresì, che in caso di ulteriore inadempimento, a tale operazione provveda nell'ulteriore termine di 60 giorni, il Commissario ad acta designato.
- In data 11.11.2014, a seguito della notifica di istanza di parte, la scrivente dott.ssa Annalisa LAPEGNA è stata delegata con nota n. 155816 dal dott. Salvatore RICCIO, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, all'espletamento dell'incarico di Commissario ad acta per l'esecuzione della Sentenza in epigrafe.
- In data 19.11.2014, al fine di dare completa esecuzione alla sentenza di ottemperanza del TAR Campania descritta in epigrafe, la scrivente ha proceduto all'insediamento presso il Comune di Qualiano, come da specifico verbale redatto, nel ruolo di Commissario ad acta.

**CONSIDERATO** che trattasi di esecuzione di Sentenza definitiva e che gli Organi dell'Amministrazione versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, i quali, pertanto, sono esautorati dalle normali attribuzioni e non possono disporre degli interessi considerati, nei limiti relativi all'adempimento del giudicato e che, quindi, non sono richiesti i pareri di legittimità, regolarità tecnica e contabile, tenuto conto che in tale contesto il Commissario nominato dal giudice si appalesa come Organo straordinario dell'Amministrazione inadempiente, trattandosi di

organo ausiliario del giudice medesimo, dal quale ritrae attribuzioni e poteri, mentre le sue determinazioni devono essere adottate esclusivamente in funzione del giudicato;

**RITENUTO** che la funzione del commissario ad acta nel rapporto con l'amministrazione sostituita va intesa (da ultimo ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 gennaio 2013 n. 327) di natura intersoggettiva e non interorganica, perché il Commissario esercita poteri autonomi, aventi gli stessi effetti verso i terzi di quelli dell'ente sostituito per provvedere in vece di questo e per superare la paralisi dell'azione amministrativa. Ne deriva che egli è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l'azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi, in concreto, idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nella sentenza da portare ad attuazione;

**RITENUTO**, inoltre che, in ogni caso, la mancanza di adeguate risorse finanziarie non può costituire un pretesto per non onorare un debito riconosciuto giudizialmente;

**VISTA** la procura generale per atto notaio Matrone in Boscotrecase (NA), n. repertorio 26941 del 28.06.2004, registrato in data 29.06.2004 al n. 2808 serie 1, con la quale le signore Margherita Monaco, Elvira Monaco ed Immacolata Monaco, nominano e costituiscono loro procuratori generali, con firma disgiunta, i signori Felice Monaco e Domenico Monaco;

**ATTESO** che le parti hanno concordato di risolvere la vicenda in essere attraverso la sottoscrizione di un accordo extragiudiziale che prevede la rideterminazione del credito vantato dai Sigg. Felice Monaco, Domenico Monaco, Margherita Monaco, Elvira Monaco ed Immacolata Monaco rispetto all'importo sentenziato dal TAR Campania in sede di ottemperanza, riconoscendo che ai fini dell'estinzione del debito residuano complessivi **€ 1.110.000,00 (unmilione centodiecimila/00)**;

**VISTO** l'accordo extragiudiziale sottoscritto dalle parti in data 12.06.2015, con cui pongono fine alle vertenze e con cui viene rideterminato il credito vantato dai i Sigg. Felice, Domenico, Margherita, Elvira ed Immacolata MONACO in complessivi **€ 1.110.000,00 (unmilione centodiecimila/00)**, oltre le spese legali e di giudizio stabilite nelle sentenze in premessa, da corrispondersi in tre annualità (2015, 2016 e 2017) secondo le scadenze concordate tra le parti, che sono da ritenersi termini essenziali dell'accordo;

**CONSIDERATO** che tale atto è da ritenersi efficace ed esecutivo nei termini ed alle condizioni in esso contenute;

**RITENUTO** pertanto, che per evitare ulteriori e ingiustificati ritardi occorre assumere ogni utile iniziativa intesa ad una rapida definizione della procedura di ottemperanza prevista dall'organo sentenziante;

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

**Il Commissario ad acta**

nell'esercizio dei poteri conferitigli per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati integralmente ed in sostituzione alla Giunta ed al Consiglio Comunale del Comune di Qualiano, nel rispetto della normativa dell'Ente

**DELIBERA**

1. La presente narrativa che qui di seguito si intende espressamente richiamata forma parte integrante del presente dispositivo;
2. Di attribuire alla spesa derivante dal debito vantato dai Sigg. Felice, Domenico, Margherita, Elvira ed Immacolata MONACO verso il Comune di Qualiano carattere di necessità, urgenza ed indifferibilità e, pertanto, sono da ritenere inapplicabili nei confronti di tale spesa eventuale ordine cronologico relativamente ad ulteriori spese, ad eccezione di quelle previste da esplicite norme di riferimento;
3. Il riconoscimento, in esecuzione della Sentenza del TAR Campania Sez. IV n. 4291/2014, del **debito fuori bilancio** per l'importo complessivo di **€ 1.134.252,78** (unmilionecentotrentaquattromiladuecentocinquantadue/78), ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 267/00, comprensivo delle spese relative all'espletamento della funzione commissariale, delle spese legali e di giudizio;
4. Di approvare l'atto di accordo extragiudiziale sottoscritto tra le parti di cui in premessa liquidando in esecuzione della sentenza TAR Campania n. 4291/2014 l'importo di € 1.110.000,00 (unmilionecentodiecimila/00);

**DISPONE**

- **l'impegno, la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 11.776,39 (undicimilasettecentosettantasei/39), di cui € 1.464,13 (millequattrocentosessantaquattro/13) a titolo di ritenuta di acconto per spese legali comprensive di cpa , entro il 31 luglio 2015, a favore di MIRANDA CATello, nato a Lettere (NA) il 9.10.1976, C.F. MRN CLL 76R09 E557H, mediante accreditalmento sul conto corrente postale intestato al medesimo come da dichiarazione resa in data 18.06.2015.**  
La spesa di cui sopra trova copertura finanziaria per € 11.776,39 con imputazione al capitolo di spesa 124, liti ed arbitraggi, bilancio 2015;
- **l'impegno, la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 11.776,39 (undicimilasettecentosettantasei/39), di cui € 1.464,13 (millequattrocentosessantaquattro/13) a titolo di ritenuta di acconto per spese legali comprensive di cpa , entro il 31 luglio 2015, a favore di RUSSO Carlo, nato a Napoli il 4.11.1951, C.F. RSS CRL 52S04 F839N, mediante accreditalmento sul conto corrente bancario intestato al medesimo come da dichiarazione resa in data 18.06.2015.**  
La spesa di cui sopra trova copertura finanziaria per € 11.776,39 con imputazione al capitolo di spesa 124, liti ed arbitraggi, bilancio 2015;
- **l'impegno, la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 700,00 (settecento/00) a favore del Commissario ad acta a titolo di rimborso spese per l'espletamento della funzione commissariale previsto dalla Sentenza n. 4291/2014 del TAR Campania, con imputazione al capitolo di spesa n. 124, liti ed arbitraggi, bilancio 2015, mediante accreditalmento sul conto corrente bancario IBAN: **IT48F0100503414000000000165** intrattenuto presso la BNL Agenzia 14 di Napoli ed intestato a Annalisa LAPEGNA, nata a Napoli il 25.10.1969, C.F. LPGNLS69R65F839M;**
- **l'impegno, la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 1.110.000,00 (unmilionecentodiecimila/00), a favore dei Sigg. Felice, Domenico,**

Margherita, Elvira ed Immacolata MONACO da corrispondere secondo le modalità di seguito riportate:

- € 200.000,00 (duecentomila/00) mediante emissione di n. 2 assegni circolari non trasferibili di € 100.000,00 (centomila/00) ciascuno, entro e non oltre cinque giorni dalla data di emissione della presente delibera, intestati uno a Felice Monaco nato a Napoli 27.09.1948, C.F. MNC FLC 48P27 F839E e l'altro a Domenico Monaco nato a Napoli 10.10.1950, C.F. MNC DNC 50R10 F839C, in qualità di procuratori generali delle signore Margherita, Elvira ed Immacolata Monaco, come da procura dettagliata nelle premesse del presente provvedimento.

I suddetti titoli di pagamento dovranno essere ritirati presso la Tesoreria dell'Ente debitore previo rilascio di quietanza degli stessi;


- € 220.000,00 (duecentoventimila/00), con imputazione al capitolo di spesa n.353/03, intervento 1.01.08.08, bilancio 2015 da approvarsi al 30.07.2015, da erogarsi in 5 rate mensili di € 44.000,00 (quarantaquattromila/00) ciascuna, a decorrere dal mese di agosto 2015, mediante accredito sul conto corrente bancario "dedicato" come da dichiarazione resa dai Sigg. Felice e Domenico Monaco in data 17.06.2015;
- € 360.000,00 (trecentosessantamila/00), con imputazione al capitolo di spesa n. 353/03, intervento 1.01.08.08, bilancio 2016, mediante rate mensili di € 30.000,00 (trentamila/00) ciascuna, a decorrere dal mese di gennaio 2016, mediante accredito sul conto corrente "dedicato" come da dichiarazione resa dai Sigg. Felice e Domenico Monaco in data 17.06.2015;
- € 330.000,00 (trecentotrentamila/00), con imputazione al capitolo di spesa n. 353/03, intervento 1.01.08.08, bilancio 2017, mediante rate mensili di € 30.000,00 ciascuna a decorrere dal mese di gennaio 2017, mediante accredito sul conto corrente "dedicato" come da dichiarazione resa dai Sigg. Felice e Domenico Monaco in data 17.06.2015.

Il Servizio Ragioneria provvederà all'emissione dei mandati di pagamento così come dettagliato nel dispositivo della presente Delibera, garantendo il rispetto delle scadenze previste che rappresentano termini essenziali dell'accordo sottoscritto dalle parti, inviando, a mezzo fax o altro, le copie dei mandati attestanti i pagamenti alla scrivente.

**La presente Delibera è da ritenersi immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ex art. 134, comma 4 del d. Lgs 267/2000.**

Napoli, 19 giugno 2015

Il Commissario ad acta  
(Dott.ssa Annalisa LAPEGNA)



---

## ACCORDO EXTRAGIUDIZIALE

### TRA

**Il Comune di Qualiano**, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., dott. **Ludovico De Luca**

**E**

I sigg. **Felice Monaco**, nato a Napoli il 27.09.48, C.F. MNCFLC48P27F839E e **Domenico Monaco**, nato a Napoli il 10.10.50, C.F. MNCDNC50R10F839C, in proprio e nella qualità di procuratori generali dei sigg.ri **Margherita, Elvira e Immacolata Monaco**, giusta procura generale per atto Notaio Matrone, n. rep. 26941 del 28.06.04, tutti eredi della sig.ra Maria Vitelli – di seguito, per brevità, **eredi Vitelli**, come da denuncia di successione del 14.10.2004, rep. n. 31 vol. 650 nonché integrazione del 13.10.2005, rep. n. 70, il cui contenuto si ritiene noto alle parti, assistiti dagli Avv.ti Carlo Russo e Catello Miranda

### **PREMESSO CHE**

1. Con sentenza n. 4179/06 del 13.04.2006 del Tribunale di Napoli - V Sezione Civile, resa nel giudizio R.G. n. 11026/1998 il Comune di Qualiano veniva condannato al pagamento in favore degli Eredi Vitelli, della complessiva somma di € 1.333.639,45 di cui € 742.329,98 quale controvalore del terreno, € 344.847,80 per la illegittima occupazione del fondo sito in Qualiano, catastalmente individuato al foglio n. 5, prot. 19, dal 14/10/92 al 31/7/99, € 193.189,93, quali interessi sui relativi importi, dalle singole scadenze, annualmente rivalutate, al 31/12/2005 oltre interessi su € 987.847,80 dall'1/1/2006 al soddisfo nonché spese di lite liquidate in complessivi € 13.997,21 di cui € 220,00 per spese, € 4.425,96 per spese di



C.T.U. e € 661,25 per spese generali, € 1.890,00 per diritti di procuratore e € 3.400,00 per onorari, oltre IVA e C.P.A.;

2. la sentenza n. 4179/06 del Tribunale di Napoli veniva confermata dalla sentenza n. 1417/2010 del 31/03/2010 della Corte di Appello di Napoli - I Sezione Civile, resa nel giudizio R.G. n. 2142/2007 e pubblicata in data 19/04/2010, con la quale veniva respinto l'appello proposto dal Comune di Qualiano, con conseguente ed ulteriore condanna dello stesso Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.130,00 di cui € 30,00 per spese, € 1.100,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre IVA e C.P.A. e spese generali;
3. la sentenza n. 1417/2010, munita della formula esecutiva in data 5/05/2010 veniva notificata al Comune di Qualiano in forma esecutiva in data 3/08/2011 e passata in giudicato perché non impugnata nei termini di legge;
4. Con sentenza n. 4291/2014 il TAR Campania – Napoli, Sezione Quarta, ordinava al Comune di Qualiano di dare esecuzione alla sentenza n. 4179/06 del 13.04.2006 del Tribunale di Napoli - V Sezione Civile, confermata dalla sentenza n. 1417/2010 del 19.04.2010 della I Sez. della Corte di Appello di Napoli, nel termine perentorio di trenta giorni, nominando il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli quale Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato, condannando, altresì il Comune di Qualiano al pagamento delle spese di lite quantificate in € € 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, nonché il contributo unificato.
5. Con nota prot. n. 155816 dell'11.11.2014, a firma del Direttore Dr. Salvatore Riccio, depositata al Tar Campania in data 17.11.2014, le funzioni di Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza in oggetto venivano conferite alla Dr.ssa Annalisa Lapegna;
6. Seguivano, alla nomina del Commissario ad Acta, una serie di incontri tra le parti, alla presenza e sotto la direzione del Commissario, in seguito ai quali



le parti addivenivano alla convinzione di definire, in via extragiudiziale, le pretese riconosciute nelle pronunce giurisdizionali richiamate, ed aventi valore di giudicato;

tanto premesso,

atteso che le parti hanno inteso verificare la possibilità di definire gli aspetti riguardanti il contenzioso in oggetto in via extragiudiziale con reciproco soddisfacimento delle pretese avanzate dagli eredi Vitelli e dopo attento esame da parte del Commissario ad acta della situazione finanziaria dell'Ente e della relativa capacità debitoria, le stesse concordano nel definire il contenzioso in essere ai seguenti patti e condizioni:


#### ART. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo ed assumono forza e valore di patti.

#### ART. 2

Le parti concordano nell'adesione ad un piano di rientro, ispirato ad un principio di sostenibilità per le casse dell'Ente, che prevede l'estinzione del debito complessivo mediante il pagamento di una somma omnicomprensiva di € 1.110.000,00 (unmilione centodiecimila/00) oltre le spese legali, da liquidarsi in separata sede e, comunque, non oltre il 31.07.2015, riconosciute nelle richiamate pronunce, in un arco temporale di poco più di due anni secondo le modalità di seguito riportate:

- euro 200.000,00 da prelevarsi in qualsiasi momento dal c/corrente dedicato intestato al Comune, immediatamente disponibili e da versarsi a seguito della sottoscrizione della presente scrittura, previo espletamento delle verifiche di legge che saranno immediatamente attivate;
- euro 220.000,00 da prevedere nel redigendo bilancio d'esercizio 2015 da approvarsi entro il 30/7/2015 (capitolo 353/03 intervento 1.01.08.08 ad oggetto Riconoscimento Debiti fuori bilancio), da erogarsi in 5 (cinque) rate mensili di € 44.000,00, ciascuna, con decorrenza agosto 2015;
- euro 360.000,00 (al capitolo 353/03 anno 2016) mediante rate mensili di €



30.000,00, con decorrenza gennaio 2016;

- euro 330.000,00 (al capitolo 353/03 anno 2017) mediante rate mensili di € 30.000,00 con decorrenza gennaio 2017.

#### ART.3

L'immediata esecuzione del piano di rientro, di cui al precedente articolo, è vincolata all'adozione da parte del Commissario ad acta di un provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

#### ART.4

Con l'integrale ed avvenuto pagamento dell'intero importo indicato, gli eredi Vitelli si intenderanno integralmente soddisfatti di ogni loro pretesa afferente le sentenze sopra citate e, comunque, ad ogni titolo correlata alle pretese formulate nei giudizi conclusi con le stesse e si obbligano a depositare apposito atto di rinuncia innanzi al Tar Campania.

In caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive si determinerà la risoluzione del presente accordo, conseguendone il diritto degli eredi Vitelli di rivolgersi al Commissario ad Acta per l'esecuzione delle sentenze richiamate in premessa e per l'intero importo in esse riconosciuto, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria nonché di adire le vie legali per ogni ulteriore richiesta e pretesa afferente i titoli giudiziari in premessa.

Gli eredi Vitelli conservano, in ogni caso, e fino alla definitiva liquidazione degli importi riconosciuti, il diritto di ricorrere al Commissario ad acta per ogni inadempimento o ritardo, da parte del Comune, nella liquidazione degli importi dovuti e per la mancata osservanza dei patti sottoscritti con il presente accordo.

In ogni caso, il pagamento dell'intero importo determinato transattivamente (con procedura extragiudiziale) dovrà essere necessariamente ed interamente versato entro e non oltre il 31.12.2017; pena, in difetto, la risoluzione dell'accordo ed il diritto dei sigg.ri Monaco di agire per l'intero importo dovuto in forza delle richiamate sentenze.

#### ART. 5



Le parti si danno reciprocamente atto che la valutazione dell'importo determinato come esaustivo e soddisfacente delle pretese degli eredi Vitelli, in ordine ai rapporti con il Comune di Qualiano sottesi alle sentenze richiamate in premessa, non potrà, in nessun caso, assurgere a termine di paragone o parametro di riferimento per ogni ed ulteriore controversia eventualmente pendente tra gli eredi Vitelli ed il Comune di Qualiano, afferente diverse e distinte procedure di esproprio.


Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Comune.

Il presente accordo, sottoscritto in duplice esemplare, composto da n. 5 pagine, viene siglato su ogni facciata e sottoscritto per accettazione dalle parti, dai legali nonché, anche per vidimazione delle firme, dal Commissario ad Acta.


Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, 12 giugno 2015

Per gli Eredi Vitelli



Per il Comune di Qualiano



Presenza d'atto:

Il Commissario ad acta



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO**

**SU ACCORDO EXTRAGIUDIZIALE**

AOO : **Comune di Qualiano**

Protocollo : **0007204**

 : **23/06/2015**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott.ssa Paolina Romano

Dott. Marcello Santagata

Dott. Vincenzo Pezzulo



L'organo di revisione economico-finanziario del comune di Qualiano giusta delibera n. 4 del 07/02/2014, ricevuto in data 22/06/2015 la documentazione necessaria per esprimere parere su accordo extragiudiziale tra Comune di Qualiano e coeredi della defunta Mara-Vitelli, rileva quanto segue:

#### PREMESSO

- Che con sentenza n. 4179 del 13/04/2006 resa dal Tribunale di Napoli, V Sezione Civile, confermata dalla sentenza n. 1417/2010 del 19 aprile 2010 dalla Corte di Appello di Napoli, I Sezione Civile, il Comune di Qualiano è stato condannato a pagare in favore dei coeredi della defunta Maria Vitelli la somma di euro 1.333.639,45, oltre interessi e spese della procedura per illegittima espropriazione di fondo;
- Che avverso tale sentenze non è stata proposta impugnazione dalla parte soccombente a cui ha fatto seguito un perdurante inadempimento;
- Che il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di cui alla sentenza n. 4179 del 13/04/2006 resa dal Tribunale di Napoli, V Sezione Civile, confermata dalla sentenza n. 1417/2010 del 19 aprile 2010 dalla Corte di Appello di Napoli, I Sezione Civile, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato, con nomina contestuale del commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli;
- Che con sentenza n. 4291/2014 il TAR Campania Sez. IV , pronunciandosi definitivamente, ha disposto che il Comune di Qualiano desse esecuzione integrale al giudicato;
- Che in data 11/11/2014, la dott.ssa Annalisa Lapegna è stata delegata con nota n. 155816 dal dott. Riccio, direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, all'espletamento dell'incarico di Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza;
- Che le parti hanno concordato di risolvere la vicenda in essere attraverso la sottoscrizione di un accordo extragiudiziale in data 12/06/2015 rideterminando il debito nella misura di euro 1.110.000,00 rispetto all'importo di di euro 1.333.639,45, oltre interessi e spese della procedura, sentenziato dal TAR della Campania in sede di ottemperanza;
- Che ciò che è dichiarato nella presente premessa è confermato dalla delibera commissariale n. 1 del 19/06/2015 e trasmessa al sindaco del comune di Qualiano e al responsabile del servizio finanziari che ne hanno preso atto;

#### **Alla luce di quanto in premessa, il collegio dei revisori nel fare presente**

- Che la transazione dal punto di vista giuridico è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;
- che la transazione non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio in quanto con la stessa, presupponendo la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo

con la controparte, è possibile definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento",

- che nel caso in esame, essendo tale accordo susseguente e di onere inferiore per il comune rispetto al debito riconosciuto dai vari gradi di giudizio e per ultimo dal TAR della Campania nel giudizio di ottemperanza, come sopra richiamato, con sentenza n. 2941/2014,
- che l'ente dovrà attivare uno specifico procedimento al fine di accertare responsabilità, altrimenti, la transazione può diventare uno strumento facilmente oggetto di abuso utilizzato per eludere responsabilità

**esprime parere favorevole a tale transazione e contestualmente invita l'amministrazione, dato che l'accordo per sua natura consente di individuare il momento preciso del sorgere dell'obbligazione, di non procedere al pagamento di qualsiasi somma se non dopo che la stessa sia stata prevista nel bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2016/2017.**

Qualiano li 23/06/2015

il collegio  
Dott.ssa Paola Romano  
Dott. Marco Santagata  
Dott. Vincenzo Pezzalo



# COMUNE DI QUALIANO

Provincia di Napoli

COMMISSARIO AD A.E.A.

OGGETTO: Testo Unico 267/2000 Pareri. Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 25-6-2015 avente ad oggetto:

CONI POTERI DEL CONSIGLIO

Decreto n° 4281/2014 TAR Campania, Giordano

Encl. Monaco e Comuni TRASPASIONE

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (T.U.E.L. 267/2000)

- Si esprime parere **FAVOREVOLE** PER QUANTO DI COMPETENZA.
- Si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

Qualiano, li 24/6/2015

IL CAPO SETTORE

## PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (T.U.E.L. 267/2000) SETTORE RAGIONERIA

- Si esprime parere **FAVOREVOLE**
- Si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :
- Atto estraneo al parere contabile.**

Qualiano li \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

OGGETTO: Sentenza n.4291/2014 del TAR Campania Sez.IV, nel Giudizio tra il Comune di Qualiano e Felice Monaco, Domenico Monaco, Margherita Monaco Elvira Monaco ed Immacolata Monaco.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Annalisa Lapegna

f.to dott. Alessandro Tafuri

PER COPIA CONFORME: 26 GIU. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alessandro Tafuri



Visti gli atti d'ufficio

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal ..... 26 GIU. 2015 .....

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... 25 GIU. 2015 .....

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000);

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa De Rosa Maddalena

f.to dott. Alessandro Tafuri